

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1969

relativa all'indennizzo delle scorte di fecola, di latte scremato in polvere, di burro e di crema di latte, colpite dalla flessione dei prezzi verificatasi in seguito alla rivalutazione del Deutsche Mark

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(70/61/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 226,

vista la domanda del governo della Repubblica federale di Germania in data 9 dicembre 1969 con cui esso chiede di essere autorizzato ad indennizzare i detentori di scorte di fecola di patate, latte scremato in polvere, latte condensato, burro, crema di latte ed Emmental, nonché a riscuotere tasse all'importazione ed a concedere sovvenzioni all'esportazione di taluni prodotti agricoli ;

considerando che la rivalutazione del DM e la mancata modifica da parte del Consiglio del valore dell'unità di conto hanno determinato in applicazione dell'articolo 2 del regolamento 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto ed ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 653/68 ⁽²⁾, la flessione dei prezzi agricoli fissati in unità di conto ed espressi in Deutsche Mark, nell'ambito della politica agraria comune ;

considerando che un'immediata flessione dei prezzi avrebbe provocato per l'agricoltura tedesca difficoltà gravi e tali da perdurare ; che, allo scopo di stabilire delle disposizioni adeguate volte ad ovviare

a tali difficoltà, la Repubblica federale di Germania ha potuto adottare misure di salvaguardia transitorie in base alla decisione della Commissione, del 30 ottobre 1969, che autorizza la Repubblica federale di Germania ad adottare misure di salvaguardia nel settore agricolo ⁽³⁾, modificata con decisione della Commissione in data 17 novembre 1964 ⁽⁴⁾ e alle decisioni della Commissione adottate per la relativa applicazione ;

considerando che le suddette misure sono destinate a mantenere per un periodo transitorio il livello dei prezzi agricoli ; che, dato che tali misure scadono il 31 dicembre 1969, ne risulta una flessione dei prezzi a decorrere dal 1° gennaio 1970 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2464/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, relativo alle misure da adottare nel settore agricolo in seguito alla rivalutazione del Deutsche Mark ⁽⁵⁾, consente alla Repubblica federale di Germania di concedere, in alcune condizioni, ai produttori agricoli tedeschi degli aiuti per un importo pari ad 1,7 miliardi di Deutsche Mark per ciascuno dei prossimi quattro anni ; che tuttavia tali aiuti non risolvono i problemi derivanti, per le scorte di alcuni prodotti agricoli, dalla suddetta flessione dei prezzi ;

considerando che, con decisione in data 4 dicembre 1969, relativa all'indennizzo delle scorte di zucchero

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 123 del 31. 5. 1968, pag. 4.

⁽³⁾ GU n. L 273 del 31. 10. 1969, pag. 35.

⁽⁴⁾ GU n. L 290 del 18. 11. 1969, pag. 21.

⁽⁵⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 4.

colpite dalla flessione dei prezzi verificatasi in seguito alla rivalutazione del Deutsche Mark, la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania ad indennizzare i fabbricanti di zucchero per i quantitativi di cui sono proprietari il 31 dicembre 1969 ;

considerando che difficoltà di gravità analoga a quelle prevedibili nel settore dello zucchero potrebbero verificarsi per i detentori di fecola di patate, di latte scremato in polvere, nonché per i detentori di burro e di crema di latte che hanno stipulato un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/69⁽²⁾ ;

considerando infatti che i fabbricanti di fecola di patate sono tenuti a pagare un prezzo minimo per i prodotti di base ; che, in virtù delle disposizioni comunitarie, il prezzo per la fecola di patate si trova in una relazione equilibrata rispetto a quello dell'amido, in particolare di granturco ; che la produzione di amido è suddivisa su tutta la campagna, mentre quella di fecola di patate è limitata ai primi mesi della campagna ; che, pertanto, alla fine del 1969 esisteranno ingenti scorte di fecola di patate per le quali occorre adottare delle misure che consentano di colmare la differenza tra i prezzi minimi che i fabbricanti di fecola devono pagare e quelli risultanti dalla precedente e dalla nuova parità del DM ;

considerando che, nell'attuale situazione del mercato in Germania, i detentori di burro di ammasso o di crema di latte di ammasso non possono smaltire, prima del 31 dicembre 1969, i prodotti da essi detenuti ; che, d'altro lato, per la sua data di produzione, il burro che ha formato oggetto di un contratto di ammasso con un organismo d'intervento non può più essere offerto all'intervento ;

considerando che il regime d'intervento, attuato in virtù dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 per il latte scremato in polvere, favorisce l'ammasso privato senza ricorrere ai contratti di ammasso con l'organismo di intervento ; che, pertanto, esistono ingenti scorte di latte scremato in polvere ; che le scorte potrebbero essere offerte integralmente all'organismo d'intervento o essere smaltite sul mercato, se la loro data di produzione non consente più l'acquisto da parte dell'organismo d'intervento, in sostituzione del latte in polvere fresco che forma oggetto d'intervento ;

considerando che, in tali condizioni, sembra opportuno completare le misure già adottate con altre mi-

sure che, pur senza perturbare il funzionamento del mercato comune, consentano di ottenere una situazione equilibrata ; che è pertanto necessario autorizzare la Repubblica federale di Germania ad adottare la decisione fino al 31 dicembre 1969 d'indennizzare per i quantitativi di ammasso alla data indicata i detentori di fecola di patate, latte scremato in polvere ed i detentori di burro o di crema di latte che hanno stipulato un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento ;

considerando che l'indennità per il burro e la crema di latte deve essere calcolata tenendo conto della soppressione dell'importo correttivo applicabile al prezzo d'intervento del burro, prevista per il 1° gennaio 1970 dal regolamento n. 2433/69 del Consiglio, del 6 dicembre 1969, che fissa il prezzo indicativo del latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere e i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1969/1970⁽³⁾, dato che nel caso specifico non è applicabile l'adattamento dell'aiuto all'ammasso privato previsto dall'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione, del 14 aprile 1969, relativo alle modalità d'applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1273/69⁽⁵⁾ ;

considerando, viceversa, che non sembrano esistere gravi difficoltà per gli altri prodotti per i quali il governo tedesco ha chiesto misure di salvaguardia ; che infatti, in generale si tratta, per quasi tutti i prodotti interessati, di scorte minime di lavorazione come esistono in tutti i settori economici ; che peraltro non è certo che l'evoluzione dei prezzi per i prodotti interessati seguirà immediatamente e nelle stesse proporzioni la flessione dei prezzi dei prodotti beneficiari di un regime d'intervento ;

considerando che il governo tedesco è esso stesso del parere che l'indennizzo delle scorte esistenti alla fine del periodo transitorio per i prodotti per i quali ha chiesto l'applicazione del sistema della tassa alla frontiera risulta impraticabile, visto il numero di detentori e le difficoltà di controllo che ne risultano ; che l'applicazione dopo la fine del periodo transitorio delle misure di salvaguardia non è compatibile con l'articolo 226 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata a prendere la decisione fino al 31 dicembre 1969 d'indennizzare i detentori

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 13.

⁽³⁾ GU n. L 307 del 7. 12. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 3. 7. 1969, pag. 9.

- a) di fecola di patate di latte scremato in polvere per i quantitativi in giacenza al 31 dicembre 1969 alle ore 24.00,
- b) di burro e di crema di latte per i quantitativi per i quali hanno stipulato un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento e che sono in giacenza al 31 dicembre 1969 alle ore 24.00.

Articolo 2

1. L'indennità per la fecola di patate non può superare 2,781 DM per 100 kg.
 2. L'indennità per il latte scremato in polvere non può superare 14,02 DM per 100 kg.
 3. L'indennità per il burro che forma oggetto di un contratto di ammasso non può superare 35 DM per 100 kg.
-

Per il calcolo dell'ammontare massimo dell'indennità per la crema di latte, i quantitativi di crema sono convertiti in « equivalenti burro » moltiplicando per 1,25 la quantità di sostanza grassa contenuta nella crema.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1969.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT